



**COMUNE DI SAN BONIFACIO**  
**(Provincia di Verona)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 27/03/2007

---

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**Art. 2**  
**Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è dovuta al Comune di San Bonifacio, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

**Art. 3**  
**Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Bonifacio, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle vigenti disposizioni normative.

**Art. 4**  
**Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle normative vigenti.

**Art. 5**  
**Determinazione / Variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota della compartecipazione della addizionale comunale I.R.P.E.F. non può eccedere, complessivamente, 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, previa adozione di apposito atto deliberativo. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio, come previsto dal dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

## **Art. 6 Esenzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad € 10.000.

## **Art. 7 Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto è effettuato direttamente al Comune di San Bonifacio, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto e a saldo sono effettuati unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.
3. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote stabilite dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota dell'addizionale è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera si effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

## **Art. 8 Efficacia**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.